SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 gennaio 2008.

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

08A01977

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo che operano nel territorio della Repubblica;
Elenco delle imprese aventi la sede in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

08A01742

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 2008.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Daniela Melchiorre dalla carica di Sottosegretario di Stato alla giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dismissioni rassegnate dalla dott.ssa Daniela Melchiorre dalla carica di Sottosegretario di Stato alla giustizia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Daniela Melchiorre dalla carica di sottosegretario di Stato alla giustizia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
MARINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della giustizia
SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 135

08A02023

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2008.

Rideterminazione del contingente della seconda emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», millesimo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, n. 9314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2005, con il quale si autorizza la seconda emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», millesimo 2005;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2005, n. 63381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2005, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 200.000,00 pari a n. 10.000 unità;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 9 giugno 2005, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 10.000 a n. 7.800 pezzi;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della seconda emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», millesimo 2005, di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2005, è rideterminato in € 156.000,00, pari a n. 7.800 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A01898

DECRETO 10 marzo 2008.

Rideterminazione del contingente della terza emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», millesimo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, n. 9376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2005, con il quale si autorizza la terza emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», millesimo 2005;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 125561, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2005, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 200.000,00 pari a n. 10.000 unità;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 18 novembre 2005, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 10.000 a n. 7.500;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della terza emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», millesimo 2005, di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2005, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 150.000,00, pari a n. 7.500 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A01899

DECRETO 10 marzo 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'oro da € 50 della serie «L'Europa delle Arti», millesimo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2006, n. 10144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 50 della serie «L'Europa delle Arti» millesimo 2006;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 2006, n. 70535, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 150.000,00 pari a n. 3.000 unità;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini sta-

biliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 luglio 2006, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 3.000 a n. 1.792;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 50 della serie «L'Europa delle Arti», millesimo 2006, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2006, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 89.600,00, pari a n. 1.792 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A01900

DECRETO 10 marzo 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», millesimo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2005, n. 78982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», millesimo 2005;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2005, n. 117336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 100.000,00 pari a n. 5.000 unità;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 2 novembre 2005, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 5.000 a n. 2.800;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», millesimo 2005, di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2005, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 56.000,00, pari a n. 2.800 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A01901

DECRETO 10 marzo 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», millesimo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, n. 126777, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti» millesimo 2006;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 26 maggio 2006, n. 56875, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del

1º giugno 2006, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 100.000,00 pari a n. 5.000 unità;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2006, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 5.000 a n. 3.100;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», millesimo 2006, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2006, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 62.000,00, pari a n. 3.100 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A01902

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2008.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, come modificato dai regolamenti (CE) n. 1326/2001 e n. 1139/2003 della Commissione europea, ed in particolare l'art. 8, comma 1 che vieta l'importazione in Comunità di materiale specifico a rischio;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione umana, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, in materia di misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Considerato che, a seguito delle recenti acquisizioni scientifiche, sul livello di rischio relativo alla situazione epidemiologica dell'encefalopatie spongiformi trasmissibili, si ritiene opportuno sostituire alcune disposizioni in merito agli scambi di alcune categorie di sottoprodotti di origine animale;

Decreta:

La lettera *h)*, comma 1, dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 citato nelle premesse, è sostituito come segue:

«*h)* introdurre nel territorio nazionale in provenienza:

1) da Paesi terzi il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, compresi i prodotti trasformati da esso derivati; anche se destinato ad essere eliminato in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002;

2) da Stati dell'Unione europea il materiale specifico a rischio non trasformato di cui all'art. anche se destinato ad essere eliminato in conformità al regolamento (CE) 1774/2002».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte di conti il 12 marao 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 286

08A02022

DECRETO 28 febbraio 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Giara» di Villasor.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per i verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle

acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Giara» di Villasor (Cagliari) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua, relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Giara» di Villasor (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 febbraio 2008

Il capo dipartimento: GRECO

08A01866

DECRETO 28 febbraio 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Lunezia» di Potremoli.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per i verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale ««Lunezia» di Potremoli (Massa Carrara) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua, relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Lunezia» di Potremoli (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 febbraio 2008

Il capo dipartimento: GRECO

08A01867

DECRETO 28 febbraio 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Limbara» di Tempio Pausania.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per i verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Limbara» di Tempio Pausania (Sassari) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua, relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Limbara» di Tempio Pausania (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 febbraio 2008

Il capo dipartimento: GRECO

08A01868

DECRETO 28 febbraio 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte delle Rondine» di Paese.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per i verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte delle Rondine» di Paese (Treviso) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua, relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte delle Rondine» di Paese (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 febbraio 2008

Il capo dipartimento: GRECO

08A01869

DECRETO 28 febbraio 2008.

Sospensione della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Giada» e «Vitologatti» di Salerno.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per i verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Giada» e «Vitologatti» di Salerno non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua, relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali «Giada» e «Vitologatti» di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 febbraio 2008

Il capo dipartimento: GRECO

08A01870

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 gennaio 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della società Malev Hungarian Airlines Ltd. (Decreto n. 42599).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 7 dicembre 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Malev Hungarian Airlines Ltd nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2007, in favore di un numero massimo di 6 unità dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma e Milano;

Visto il decreto n. 40826 del 26 aprile 2007 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il primo semestre, dal 1° febbraio 2007 al 31 luglio 2007, in favore del personale dipendente della società Malev Hungarian Airlines Ltd;

Vista l'istanza presentata in data 9 agosto 2007, con la quale la società Malev Hungarian Airlines Ltd, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° agosto 2007 al 31 gennaio 2008, in favore dei 4 lavoratori dipendenti della sede di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 gennaio 2008, in favore del personale dipendente dalla società Malev Hungarian Airlines Ltd, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 dicembre 2006, in favore del personale impiegato presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della società Malev Hungarian Airlines Ltd, sede in Roma-Fiumicino (Roma), unità in Fiumicino (Roma) per 4 lavoratori per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 gennaio 2008. Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Malev Hungarian Airlines Ltd, è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Ministro: DAMIANO

08A02016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2007.

Progetti a favore dei distretti industriali.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, inserendo i commi 371-*bis* e 371-*ter* all'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto, e ha altresì previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio e i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;

Tenuto conto del ruolo assegnato al Ministero dello sviluppo economico relativamente alle politiche nazionali per sostenere la competitività dei distretti industriali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34;

Ritenuto di dover individuare i progetti regionali e quelli di carattere nazionale da ammettere al beneficio di cui al citato comma 890 della legge n. 296 del 2006;

Ritenuto di dover procedere a individuare l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'annualità 2007 per il cofinanziamento dei citati progetti regionali ed per il finanziamento dei progetti di carattere nazionale, nel rispetto del predetto onere massimo pari a 50 milioni di euro;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle risorse destinate al cofinanziamento dei progetti regionali tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che nella seduta del 20 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi e caratteristiche dei progetti regionali e nazionali

1. I progetti regionali ammissibili al cofinanziamento di cui al presente decreto devono riguardare interventi a favore dei distretti produttivi, che ne rafforzino il sistema organizzativo, anche attraverso nuovi modelli di integrazione per filiera, nei seguenti ambiti:

a) attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico e interscambio di conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e università, centri di ricerca e trasferimento tecnologica, parchi scientifici;

b) interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

c) interventi funzionali al miglioramento ambientale delle aree produttive;

d) interventi mirati al risparmio energetico e all'utilizzo di energia pulita;

e) sviluppo di servizi logistici di sostegno all'intero sistema distrettuale;

f) forme di collaborazione tra distretti appartenenti a regioni diverse, anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali.

2. I progetti di carattere nazionale, attuati dal Ministero dello sviluppo economico anche attraverso altri soggetti, con eventuale onere a carico delle risorse relative ai progetti medesimi, sono finalizzati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali dirette a sviluppare collegamenti e servizi di supporto ai distretti e alle imprese appartenenti ai distretti, in particolare mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonché alla promozione e allo sviluppo del modello distrettuale e alla realizzazione di forme di collaborazione fra distretti in un ambito multiregionale.

3. Qualora, nell'attuazione dei progetti siano previsti interventi costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, questi devono rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 2.

Modalità e termini di presentazione dei progetti

1. Ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentano al Ministero dello sviluppo, Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, i progetti che intendono attuare.

2. I progetti regionali di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere:

a) le motivazioni degli interventi proposti e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico nel quale saranno realizzati;

b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

c) la descrizione delle singole azioni proposte, con l'indicazione della forma dell'intervento e dei soggetti beneficiari;

d) i risultati attesi;

e) i tempi di attuazione;

i) gli aspetti finanziari, con il piano di copertura di ciascun intervento proposto.

3. Nell'ambito dei progetti regionali di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento gli interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, sono ammissibili a cofinanziamento solamente gli oneri connessi a domande presentate a partire dalla predetta data.

Art. 3.

Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento

1. Il Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto del fabbisogno finanziario relativo a ciascun progetto, assegna, nel limite delle risorse a disposizione per ciascuna regione e provincia autonoma di cui al successivo art. 4, il cofinanziamento statale ai progetti regionali in misura non superiore al 50% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti. I progetti che non prevedono il cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome non sono presi in considerazione.

2. Le eventuali risorse finanziarie disponibili a seguito della mancata presentazione di progetti da parte di una o più regioni o province autonome, ovvero a seguito di un fabbisogno di cofinanziamento inferiore all'importo assegnato, sono ripartite fra le restanti regioni e province autonome, con fabbisogno di cofinanziamento superiore a quello assegnato, con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa.

3. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse ai progetti regionali, il Ministero dello sviluppo economico dispone l'accreditamento alla regione o provincia autonoma di un'anticipazione pari al 50% del cofinanziamento dovuto per la realizzazione del progetto medesimo.

4. I progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie.

5. A seguito di utilizzo da parte della regione o della provincia autonoma del 90% dell'acconto di cui al comma 2, sulla base di richiesta formulata dalla regione o provincia autonoma utilizzando uno specifico schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero stesso provvede ad accreditare un secondo acconto pari ad un ulteriore 30% del cofinanziamento dovuto.

6. L'importo dell'acconto erogato e non utilizzato, in tutto o in parte, dalle regioni o province autonome sarà restituito al Ministero dello sviluppo economico che, nel rispetto delle norme di contabilità, provvede a ripartirlo fra le altre regioni o province autonome, secondo le modalità di cui al comma 2.

7. Tenuto conto degli interventi effettivamente realizzati, le regioni e le province autonome procedono alla verifica finale dei progetti e predispongono, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, una relazione finale che evidenzia anche i risultati ottenuti, con la quale richiedono al Ministero medesimo l'eventuale saldo del cofinanziamento spettante.

8. Il Ministero dello sviluppo economico sulla base delle relazioni di cui al comma precedente provvede all'accreditamento del saldo del cofinanziamento, qualora spettante, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale.

9. Nel caso in cui l'onere complessivamente sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma per la realizzazione degli interventi determini un importo del cofinanziamento inferiore a quello già trasferito a titolo di acconto, la regione o la provincia autonoma è tenuta a restituire al Ministero la quota non spettante.

Art. 4.

Ripartizione risorse finanziarie

1. Gli oneri finanziari ammontano ad euro 40.000.000,00 per il cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 1 e ad euro 10.000.000,00 per il finanziamento dei progetti di cui al medesimo art. 1, comma 2 e fanno carico all'u.p.b. 3.2.3.22 - Distretti produttivi, capitolo n. 7410 - dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2007.

2. Ai fini del cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, le risorse complessivamente disponibili per il 2007, pari a 40 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel modo seguente, secondo le percentuali di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa:

Regioni	Risorse (*euro*)
Piemonte	3.480.000
Valle d'Aosta	43.600
Lombardia	7.395.600
Provincia di Trento	95.600
Provincia di Bolzano	107.600
Veneto	4.510.800
Friuli-Venezia Giulia	546.000
Liguria	942.800
Emilia-Romagna	4.010.400
Toscana	2.979.600
Umbria	644.800
Marche	1.440.000
Lazio	1.732.800
Abruzzo	1.076.000
Molise	214.400
Campania	3.296.400
Puglia	2.597.600
Basilicata	560.000
Calabria	853.200
Sicilia	1.979.200
Sardegna	1.493.600
Totale	40.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 223

08A01919

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 novembre 2007.

Aggiornamenti relativi all'anno 2008 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Vista la legge n. 233 del 17 luglio 2006 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Visto che con la legge n. 233/2006 è stato istituito il Ministero dei trasporti, al quale sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'art. 42, comma 1, lettere *c), d)* e, per quanto di competenza, lettera *d*-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2008;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 400 del 1993, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso;

Vista la deliberazione n. 153/1997, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone — prevista dell'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 — debba essere rivalutata annualmente;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'Ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle della nautica da diporto.

Vista la nota prot. n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007 con la quale l'Agenzia del Demanio, ha portato a conoscenza delle Amministrazioni interessate il documento, prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007, con il quale lo stesso Organo finanziario ha fornito indicazioni operative ai propri uffici periferici in merito all'applicazione della citata legge n. 296/2006.

Visto che l'Istituto Nazionale di Statistica con nota prot. n. 7749 in data 13 novembre 2007 — riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione — ha comunicato, per il periodo settembre 2006/2007, «gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+ 1,6%)» nonché «gli indici dei prezzi dei prodotti industriali (+ 3,5%)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici — per il periodo settembre 2006/2007, ultimo mese per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2008 è pari a + 2,55%.

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2008, applicando l'aumento del due virgola cinquantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2007.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2008.

4. La misura minima di canone di euro 314,96 (trecentoquattordici/96) — prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 — è elevata ad euro 322,99 (trecentoventidue/99) a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. Si applica la misura minima di euro 322,99 (trecentoventidue/99) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 39

08A01979

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2008.

Modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, n. 3635, concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore degli agrumi, ai sensi dell'allegato VII, lettera M del regolamento (CE) n. 1782/03».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, n. 3635, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 dell'11 febbraio 2008, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore degli agrumi, ai sensi dell'allegato VII, lettera M del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed in particolare l'art. 4, con il quale si dispone che le fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate all'Agea entro il 28 febbraio 2008;

Considerato che il rispetto del richiamato termine non consentirebbe il puntuale e regolare svolgimento degli adempimenti previsti da parte dei produttori interessati alla prima attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore degli agrumi;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di prorogare il termine di comunicazione all'Agea della documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 28 febbraio 2008, indicato nell'art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, n. 3635, richiamato nelle premesse, è prorogato al 31 marzo 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 290

08A02021

DECRETO 4 marzo 2008.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Pescara al «CO.GE.VO. Abruzzo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2 comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 575, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio

2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Pescara - abbreviato in CO.GE.VO. Abruzzo» - ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara;

Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Pescara - abbreviato in CO.GE.VO. Abruzzo» -, per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Pescara è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Pescara - abbreviato in CO.GE.VO. Abruzzo» -, giusta decreto ministeriale in data 4 giugno 1997;

Preso atto che l'elevazione dell'ufficio circondariale marittimo di Ortona a Capitaneria di porto ha determinato una diminuzione delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Pescara;

Tenuto conto che attualmente il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara è di ottantadue, giusta la precorsa corrispondenza con la locale Capitaneria di porto, da ultimo, con foglio n. 7079 in data 21 novembre 2007;

Considerato che il suddetto numero è conseguenza anche degli intervenuti ritiri delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998;

Considerato che al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Pescara - abbreviato in CO.GE.VO. Abruzzo» -, con sede sociale in Roseto degli Abruzzi, in via Trieste, 13 e con sede operativa in Martinsicuro, in via Abruzzo, 55 -, attualmente aderiscono settanta soci, ciascuno titolare di impresa ed unità, per una percentuale quindi superiore al 75% delle imprese titolari di unità - complessivamente ottantadue -, autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara;

Valutato che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi con l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio circa il prelievo in relazione alle risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca mirato a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali disponibilità della risorsa e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che, in via generale, circa il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Pescara» - abbreviato in CO.GE.VO. Abruzzo -, cui attualmente aderiscono settanta soci, ciascuno titolare di impresa ed unità, per una percentuale quindi superiore al 75% delle imprese titolari di unità - complessivamente ottantadue -, autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara;

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura -, il «CO.GE.VO. Abruzzo» e obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «CO.GE.VO. Abruzzo» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - ed al capo del Compartimento marittimo di Pescara, le misure tecniche previste dai decreti ministeriale n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo della risorsa molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il «CO.GE.VO. Abruzzo», in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso

concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «CO.GE.VO. Abruzzo», così come formalizzate, sono obbligatorie per tutte le unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica operanti nel Compartimento marittimo di Pescara comprese le unità delle imprese che non aderiscono al Consorzio.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal «CO.GE.VO. Abruzzo» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, previa approvazione della nomina da parte del prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di Pescara.

Art. 6.

1. Il «CO.GE.VO. Abruzzo» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini degli accertamenti sulla consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara, il «CO.GE.VO. Abruzzo» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il «CO.GE.VO. Abruzzo» è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Pescara, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura eventuali casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi, che possono comportare la revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2008

Il direttore generale: ABATE

08A01889

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 marzo 2008.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» di Milano a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Rezzato a Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio

2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» nella sede principale di Milano, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 20 dicembre 2005 di attivazione della sede periferica di Rezzato (Brescia);

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Rezzato (Brescia) - via Galileo Galilei, 3 e via Almici, 33 - a Brescia in via Privata De Vitalis, 44;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 gennaio 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 febbraio 2008 trasmessa con nota prot. n. 55 del 14 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» di Milano abilitato con decreto in data 20 dicembre 2005 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Rezzato (Brescia), un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire tale sede da Rezzato (Brescia) - via Galileo Galilei, 3 e via Almici, 33 - a Brescia in via Privata De Vitalis, 44.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale: MASIA

08A01915

DECRETO 10 marzo 2008.

Autorizzazione all'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» di Roma a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Torino, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richie-

denti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 di attivazione delle sedi periferiche di Pescara e Urbino;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di trasferimento delle sedi di Roma e Prato;

Visto il decreto in data 15 gennaio 2007 di trasferimento della sede di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Torino da via Vela, 32 a via San Antonio da Padova, 12;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 gennaio 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 febbraio 2008 trasmessa con nota prot. n. 55 del 14 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» di Roma abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Torino da via Vela, 32 a via San Antonio da Padova, 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale: MASIA

08A01916

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il consorzio vigne e cantine - II aggiornamento. (Deliberazione n. 148/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Viste le proprie delibere 29 luglio 2005 n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144/2006) e 22 marzo 2006 n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146/2006) con le quali il Ministero delle politiche agricole, e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con il Consorzio Vigne e Cantine, il contratto di filiera per lo sviluppo della filiera vitivinicola da realizzarsi nelle regioni Puglia e Basilicata (aree obiettivo 1), Molise (sostegno transitorio obiettivo 1) e Abruzzo (area obiettivo 2 e deroga art. 87.3.c);

Vista la nota n. TRAGR IV - 795 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di filiera Consorzio Vigne e Cantine determinata dalle variazioni intervenute in seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese beneficiarie;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Vigne e Cantine.

1.1. Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, che passano dagli originari 43.667.302,00 euro ad un totale di 38.627.770,96 euro così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A) 3.751.659,19 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) 28.039.611,77 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera (tabella 3A) 2.936.500,00 euro;

investimenti in pubblicità dei prodotti (tabella 4A) 1.500.000,00 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo (tabella 5A) 2.400.000,00 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, si riducono nel loro ammontare complessivo e sono determinate in 21.428.369,32 euro, di cui 13.382.434,66 euro quale contributo in conto capitale e 8.045.934,66 euro a titolo di finanziamento agevolato.

1.3. L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è rappresentata nella allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente le tabelle 1 e 2 allegate alla delibera n. 27/2006 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con le citate delibere n. 80/2005 e n. 27/2006.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 267

ALLEGATO

Tabella 1: CONSORZIO VIGNE E CANTINE - Investimenti ammissibili e agevolazioni progetto esecutivo

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.						Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	5A		
		40%	50%	100%	75%			
CANTINE DI TERRAVECCHIA SRL								
Investimenti ammissibili			**206.100,00**				**206.100,00**	**103.050,00**
Contributo in conto capitale			51.525,00					51.525,00
Finanziamento agevolato			51.525,00					51.525,00
AZ. AGR. ADDARIO CHIECO BALSAMO								
Investimenti ammissibili	**187.644,00**						**187.644,00**	**93.822,00**
Contributo in conto capitale	46.911,00							46.911,00
Finanziamento agevolato	46.911,00							46.911,00
AZ. AGR. ADDARIO CHIECO FRANCESCO								
Investimenti ammissibili	**31.858,33**						**31.858,33**	**15.929,17**
Contributo in conto capitale	7.964,58							7.964,58
Finanziamento agevolato	7.964,58							7.964,58
AZ. AGR. CEFALICCHIO								
Investimenti ammissibili	**67.500,00**		**583.610,80**				**651.110,80**	**325.555,40**
Contributo in conto capitale	16.875,00		145.902,70					162.777,70
Finanziamento agevolato	16.875,00		145.902,70					162.777,70
AZ. AGR. CHIUSA GRANDE DI FRANCO D' EUSANIO								
Investimenti ammissibili	**25.800,00**	**386.107,24**					**411.907,24**	**167.342,90**
Contributo in conto capitale	6.450,00	77.221,45						83.671,45
Finanziamento agevolato	6.450,00	77.221,45						83.671,45
AZ. AGR. GERMANI TANDOI FILIPPO ED ADALBERTO								
Investimenti ammissibili	**171.900,00**						**171.900,00**	**85.950,00**
Contributo in conto capitale	42.975,00							42.975,00
Finanziamento agevolato	42.975,00							42.975,00
AZ. AGR. NICCOLO' COPPOLA -								
Investimenti ammissibili			**636.467,31**				**636.467,31**	**318.233,66**
Contributo in conto capitale			159.116,83					159.116,83
Finanziamento agevolato			159.116,83					159.116,83
AZ. AGR. SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRI								
Investimenti ammissibili	**45.650,00**		**143.825,00**				**189.475,00**	**94.737,50**
Contributo in conto capitale	11.412,50		35.956,25					47.368,75
Finanziamento agevolato	11.412,50		35.956,25					47.368,75
AZ. AGR. TORMARESCA								
Investimenti ammissibili	**368.000,00**		**1.104.837,47**				**1.472.837,47**	**736.418,74**
Contributo in conto capitale	92.000,00		276.209,37					368.209,37
Finanziamento agevolato	92.000,00		276.209,37					368.209,37
AZIENDA MARRAMIERO								
Investimenti ammissibili		**679.896,00**					**679.896,00**	**271.958,40**
Contributo in conto capitale		135.979,20						135.979,20
Finanziamento agevolato		135.979,20						135.979,20
AZIENDA VINICOLA "I PASTINI"								
Investimenti ammissibili	**49.131,00**		**1.340.284,80**				**1.389.415,80**	**694.707,90**
Contributo in conto capitale	12.282,75		335.071,20					347.353,95
Finanziamento agevolato	12.282,75		335.071,20					347.353,95
AZIENDA VINICOLA RIVERA								
Investimenti ammissibili	**66.654,00**		**201.672,45**				**268.326,45**	**134.163,23**
Contributo in conto capitale	16.663,50		50.418,11					67.081,61
Finanziamento agevolato	16.663,50		50.418,11					67.081,61
AZIENDA VITIVINICOLA CANDIDO FRANCESCO								
Investimenti ammissibili	**33.872,00**		**415.751,40**				**449.623,40**	**224.811,70**
Contributo in conto capitale	8.468,00		103.937,85					112.405,85
Finanziamento agevolato	8.468,00		103.937,85					112.405,85
BIASIOTTO ANDREA								
Investimenti ammissibili	**90.837,99**						**90.837,99**	**45.418,99**
Contributo in conto capitale	22.709,50							22.709,50
Finanziamento agevolato	22.709,50							22.709,50

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.						Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	5A		
		40%	50%	100%	75%			
BOTROMAGNO SRL -								
Investimenti ammissibili			**202.508,80**				**202.508,80**	**101.254,40**
Contributo in conto capitale			50.627,20					50.627,20
Finanziamento agevolato			50.627,20					50.627,20
AZ. AGR. CASCELLA GIOACCHINO								
Investimenti ammissibili	**34.500,00**						**34.500,00**	**17.250,00**
Contributo in conto capitale	8.625,00							8.625,00
Finanziamento agevolato	8.625,00							8.625,00
AZ. AGR. CATAPANO MICHELE								
Investimenti ammissibili	**18.000,00**						**18.000,00**	**9.000,00**
Contributo in conto capitale	4.500,00							4.500,00
Finanziamento agevolato	4.500,00							4.500,00
AZ. AGR. DELVECCHIO VINCENZO								
Investimenti ammissibili	**21.200,00**						**21.200,00**	**10.600,00**
Contributo in conto capitale	5.300,00							5.300,00
Finanziamento agevolato	5.300,00							5.300,00
AZ. AGR. DICORATO GIUSEPPE								
Investimenti ammissibili	**45.900,00**						**45.900,00**	**22.950,00**
Contributo in conto capitale	11.475,00							11.475,00
Finanziamento agevolato	11.475,00							11.475,00
AZ. AGR. DILILLO MICHELE								
Investimenti ammissibili	**36.316,66**						**36.316,66**	**18.158,33**
Contributo in conto capitale	9.079,17							9.079,17
Finanziamento agevolato	9.079,17							9.079,17
AZ. AGR. DIVICCARO LUIGI								
Investimenti ammissibili	**29.500,00**						**29.500,00**	**14.750,00**
Contributo in conto capitale	7.375,00							7.375,00
Finanziamento agevolato	7.375,00							7.375,00
AZ. AGR. DORONZO GIUSEPPE								
Investimenti ammissibili	**36.600,00**						**36.600,00**	**18.300,00**
Contributo in conto capitale	9.150,00							9.150,00
Finanziamento agevolato	9.150,00							9.150,00
AZ. AGR. LAMACCHIA FRANCESCO								
Investimenti ammissibili	**30.300,00**						**30.300,00**	**15.150,00**
Contributo in conto capitale	7.575,00							7.575,00
Finanziamento agevolato	7.575,00							7.575,00
AZ. AGR.RUTIGLIANO NICOLA								
Investimenti ammissibili	**32.800,00**						**32.800,00**	**16.400,00**
Contributo in conto capitale	8.200,00							8.200,00
Finanziamento agevolato	8.200,00							8.200,00
AZ. AGR. SCOMMEGNA GIOVANNI -								
Investimenti ammissibili	**41.800,00**						**41.800,00**	**20.900,00**
Contributo in conto capitale	10.450,00							10.450,00
Finanziamento agevolato	10.450,00							10.450,00
AZ. AGR. SFREGOLA RUGGIERO								
Investimenti ammissibili	**39.800,00**						**39.800,00**	**19.900,00**
Contributo in conto capitale	9.950,00							9.950,00
Finanziamento agevolato	9.950,00							9.950,00
AZ. AGR. TORRE FRANCESCO								
Investimenti ammissibili	**37.000,00**						**37.000,00**	**18.500,00**
Contributo in conto capitale	9.250,00							9.250,00
Finanziamento agevolato	9.250,00							9.250,00
AZ. AGR. TORRE LUIGI -								
Investimenti ammissibili	**31.950,00**						**31.950,00**	**15.975,00**
Contributo in conto capitale	7.987,50							7.987,50
Finanziamento agevolato	7.987,50							7.987,50

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.						Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	5A		
		40%	50%	100%	75%			
CANT. COOP. DELLA RIFORMA FONDIARIA ACLI -								
Investimenti ammissibili			**2.515.587,83**				**2.515.587,83**	**1.257.793,92**
Contributo in conto capitale			628.896,96					628.896,96
Finanziamento agevolato			628.896,96					628.896,96
AZ. AGR. ARDITO FELICE								
Investimenti ammissibili	**33.500,00**						**33.500,00**	**16.750,00**
Contributo in conto capitale	8.375,00							8.375,00
Finanziamento agevolato	8.375,00							8.375,00
AZ. AGR. ARDITO SALVATORE								
Investimenti ammissibili	**31.300,00**						**31.300,00**	**15.650,00**
Contributo in conto capitale	7.825,00							7.825,00
Finanziamento agevolato	7.825,00							7.825,00
AZ. AGR. EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI								
Investimenti ammissibili	**280.654,00**						**280.654,00**	**140.327,00**
Contributo in conto capitale	70.163,50							70.163,50
Finanziamento agevolato	70.163,50							70.163,50
AZ. AGR. FASOLI S. S. AGRICOLA								
Investimenti ammissibili	**58.303,33**						**58.303,33**	**29.151,67**
Contributo in conto capitale	14.575,83							14.575,83
Finanziamento agevolato	14.575,83							14.575,83
AZ. AGR. BARTOLOMUCCI FEDELE								
Investimenti ammissibili	**50.100,00**						**50.100,00**	**25.050,00**
Contributo in conto capitale	12.525,00							12.525,00
Finanziamento agevolato	12.525,00							12.525,00
AZ. AGR. CICCO VINCENZO								
Investimenti ammissibili	**20.390,00**						**20.390,00**	**10.195,00**
Contributo in conto capitale	5.097,50							5.097,50
Finanziamento agevolato	5.097,50							5.097,50
AZ. AGR. GUGLIELMI RICCARDO								
Investimenti ammissibili	**31.300,00**						**31.300,00**	**15.850,00**
Contributo in conto capitale	7.825,00							7.825,00
Finanziamento agevolato	7.825,00							7.825,00
AZ. AGR. GUGLIELMI SAVERIO								
Investimenti ammissibili	**19.380,00**						**19.380,00**	**9.690,00**
Contributo in conto capitale	4.845,00							4.845,00
Finanziamento agevolato	4.845,00							4.845,00
053 - AZ.AGR. GUGLIELMI VINCENZO								
Investimenti ammissibili	**32.300,00**						**32.300,00**	**16.150,00**
Contributo in conto capitale	8.075,00							8.075,00
Finanziamento agevolato	8.075,00							8.075,00
AZIENDA AGRICOLA TUCCI ANNA E MARIAANGELA								
Investimenti ammissibili	**38.950,00**						**38.950,00**	**19.475,00**
Contributo in conto capitale	9.737,50							9.737,50
Finanziamento agevolato	9.737,50							9.737,50
AZ. AGR. ROBERTO RICCARDO -								
Investimenti ammissibili	**5.900,00**						**5.900,00**	**2.950,00**
Contributo in conto capitale	1.475,00							1.475,00
Finanziamento agevolato	1.475,00							1.475,00
"AZ. AGR. CARDONE GENNARO" -								
Investimenti ammissibili	**38.440,00**						**38.440,00**	**19.195,00**
Contributo in conto capitale	9.597,50							9.597,50
Finanziamento agevolato	9.597,50							9.597,50

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.						Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	5A		
		40%	50%	100%	75%			
AZ. AGR. CAMPITELLI TERESA								
Investimenti ammissibili	**28.500,00**						**28.500,00**	**14.250,00**
Contributo in conto capitale	7.125,00							7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00							7.125,00
AZ. AGR. CARUSO VITTORIO								
Investimenti ammissibili	**28.500,00**						**28.500,00**	**14.250,00**
Contributo in conto capitale	7.125,00							7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00							7.125,00
AZ. AGR. CATERINA EGIDIO								
Investimenti ammissibili	**5.800,00**						**5.800,00**	**2.900,00**
Contributo in conto capitale	1.450,00							1.450,00
Finanziamento agevolato	1.450,00							1.450,00
AZ. AGR SANT'ANGELO DI DESIDERIO MAURIZIO								
Investimenti ammissibili	**29.900,00**						**29.900,00**	**14.950,00**
Contributo in conto capitale	7.475,00							7.475,00
Finanziamento agevolato	7.475,00							7.475,00
AZ. AGR. DI CESARE GIUSEPPE								
Investimenti ammissibili	**32.880,00**						**32.880,00**	**16.440,00**
Contributo in conto capitale	8.220,00							8.220,00
Finanziamento agevolato	8.220,00							8.220,00
AZ. AGR. DI NELLA DOMENICO								
Investimenti ammissibili	**14.490,00**						**14.490,00**	**7.245,00**
Contributo in conto capitale	3.622,50							3.622,50
Finanziamento agevolato	3.622,50							3.622,50
AZ. AGR. FLOCCO GIORGIO ASTERIO (I)								
Investimenti ammissibili	**31.000,00**						**31.000,00**	**15.500,00**
Contributo in conto capitale	7.750,00							7.750,00
Finanziamento agevolato	7.750,00							7.750,00
"AZ. AGR. GASBARRO PASCAL" -								
Investimenti ammissibili	**54.300,00**						**54.300,00**	**27.150,00**
Contributo in conto capitale	13.575,00							13.575,00
Finanziamento agevolato	13.575,00							13.575,00
AZ. AGR. GIOIA MARIO								
Investimenti ammissibili	**27.500,00**						**27.500,00**	**13.750,00**
Contributo in conto capitale	6.875,00							6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00							6.875,00
AZ. AGR. GUGLIELMO GIUSEPPE-								
Investimenti ammissibili	**29.420,00**						**29.420,00**	**14.710,00**
Contributo in conto capitale	7.355,00							7.355,00
Finanziamento agevolato	7.355,00							7.355,00
" AZ. AGR. LA VECCHIA LUIGI"								
Investimenti ammissibili	**28.200,00**						**28.200,00**	**14.100,00**
Contributo in conto capitale	7.050,00							7.050,00
Finanziamento agevolato	7.050,00							7.050,00
AZ. AGR. MAGLIETTA MASSIMO								
Investimenti ammissibili	**28.900,00**						**28.900,00**	**14.450,00**
Contributo in conto capitale	7.225,00							7.225,00
Finanziamento agevolato	7.225,00							7.225,00
"AZ. AGR. MUSACCHIO ANTONIO"(I) -								
Investimenti ammissibili	**32.150,00**						**32.150,00**	**16.075,00**
Contributo in conto capitale	8.037,50							8.037,50
Finanziamento agevolato	8.037,50							8.037,50

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.						Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	5A		
		40%	50%	100%	75%			
AZ. AGR. MUSACCHIO ANNA MARIA								
Investimenti ammissibili	**33.000,00**						**33.000,00**	**16.500,00**
Contributo in conto capitale	8.250,00							8.250,00
Finanziamento agevolato	8.250,00							8.250,00
AZ. AGR. MUSACCHIO MICHELE								
Investimenti ammissibili	**31.700,00**						**31.700,00**	**15.850,00**
Contributo in conto capitale	7.925,00							7.925,00
Finanziamento agevolato	7.925,00							7.925,00
AZ. AGR. PELLICCIOTTA LUIGI								
Investimenti ammissibili	**27.500,00**						**27.500,00**	**13.750,00**
Contributo in conto capitale	6.875,00							6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00							6.875,00
AZ. AGR. PELLICCIOTTA ANTONIO								
Investimenti ammissibili	**34.500,00**						**34.500,00**	**17.250,00**
Contributo in conto capitale	8.625,00							8.625,00
Finanziamento agevolato	8.625,00							8.625,00
AZ. AGR. PETRIELLA ANTONIO								
Investimenti ammissibili	**29.550,00**						**29.550,00**	**14.775,00**
Contributo in conto capitale	7.387,50							7.387,50
Finanziamento agevolato	7.387,50							7.387,50
"AZ. AGR. RAIMONDO LEA"								
Investimenti ammissibili	**29.000,00**						**29.000,00**	**14.500,00**
Contributo in conto capitale	7.250,00							7.250,00
Finanziamento agevolato	7.250,00							7.250,00
"AZ. AGR. RICCIUTI LIVIO"								
Investimenti ammissibili	**29.700,00**						**29.700,00**	**14.850,00**
Contributo in conto capitale	7.425,00							7.425,00
Finanziamento agevolato	7.425,00							7.425,00
"AZ. AGR. SAURO DOMENICO"								
Investimenti ammissibili	**48.880,00**						**48.880,00**	**24.440,00**
Contributo in conto capitale	12.220,00							12.220,00
Finanziamento agevolato	12.220,00							12.220,00
AZ. AGR. SILVESTRI ANGELO								
Investimenti ammissibili	**28.200,00**						**28.200,00**	**14.100,00**
Contributo in conto capitale	7.050,00							7.050,00
Finanziamento agevolato	7.050,00							7.050,00
CANT. SOC. COOP. DI COPERTINO								
Investimenti ammissibili			**622.941,00**				**622.941,00**	**311.470,50**
Contributo in conto capitale			155.735,25					155.735,25
Finanziamento agevolato			155.735,25					155.735,25
CANTINE DEL COLLE								
Investimenti ammissibili			**146.611,00**				**146.611,00**	**73.305,50**
Contributo in conto capitale			36.652,75					36.652,75
Finanziamento agevolato			36.652,75					36.652,75
CANTINE DEL NOTAIO G.GIURATRABOCCHETTI								
Investimenti ammissibili	**36.695,00**		**955.926,00**				**992.621,00**	**496.310,50**
Contributo in conto capitale	9.173,75		238.981,50					248.155,25
Finanziamento agevolato	9.173,75		238.981,50					248.155,25
COOPERATIVA AGRICOLA TORRETTA ZAMARRA								
Investimenti ammissibili			**1.223.077,00**				**1.223.077,00**	**611.538,50**
Contributo in conto capitale			305.769,25					305.769,25
Finanziamento agevolato			305.769,25					305.769,25
COOPERATIVA VITIVINICOLA DI MINERVINO MURGE								
Investimenti ammissibili			**733.826,30**				**733.826,30**	**366.913,15**
Contributo in conto capitale			183.456,58					183.456,58
Finanziamento agevolato			183.456,58					183.456,58

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.						Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	5A		
		40%	50%	100%	75%			
AZ. AGR. D'UVA ANGELO								
Investimenti ammissibili	**208.855,00**		**83.543,80**				**292.398,80**	**146.199,40**
Contributo in conto capitale	52.213,75		20.885,95					73.099,70
Finanziamento agevolato	52.213,75		20.885,95					73.099,70
LANDOLFO ANTONIO								
Investimenti ammissibili	**60.091,00**		**-**				**60.091,00**	**30.045,50**
Contributo in conto capitale	15.022,75							15.022,75
Finanziamento agevolato	15.022,75							15.022,75
LOSITO LEONARDO								
Investimenti ammissibili	**139.400,00**		**388.491,01**				**527.891,01**	**263.945,51**
Contributo in conto capitale	34.850,00		97.122,75					131.972,75
Finanziamento agevolato	34.850,00		97.122,75					131.972,75
PODERE CASTORANI								
Investimenti ammissibili		**4.795.479,43**					**4.795.479,43**	**1.918.191,77**
Contributo in conto capitale		959.095,89						959.095,89
Finanziamento agevolato		959.095,89						959.095,89
RO.DE.A								
Investimenti ammissibili		**1.434.773,00**					**1.434.773,00**	**573.909,20**
Contributo in conto capitale		286.954,60						286.954,60
Finanziamento agevolato		286.954,60						286.954,60
AZ. AGR. "SANTI DIMITRI" DI VALLONE VINCENZO								
Investimenti ammissibili			**769.783,00**				**769.783,00**	**384.891,50**
Contributo in conto capitale			192.445,75					192.445,75
Finanziamento agevolato			192.445,75					192.445,75
SPEDICATO SALVATORE								
Investimenti ammissibili			**140.977,45**				**140.977,45**	**70.488,73**
Contributo in conto capitale			35.244,36					35.244,36
Finanziamento agevolato			35.244,36					35.244,36
TENUTA CIPRESSI								
Investimenti ammissibili		**896.156,00**					**896.156,00**	**358.462,40**
Contributo in conto capitale		179.231,20						179.231,20
Finanziamento agevolato		179.231,20						179.231,20
TORRESANTA								
Investimenti ammissibili	**290.148,88**						**290.148,88**	**145.074,44**
Contributo in conto capitale	72.537,22							72.537,22
Finanziamento agevolato	72.537,22							72.537,22
CONSORZIO VIGNE CANTINE								
Investimenti ammissibili			**1.745.926,74**	**2.936.500,00**	**1.500.000,00**	**2.400.000,00**	**8.582.426,74**	**7.334.463,37**
Contributo in conto capitale			436.481,69	2.936.500,00	562.500,00	2.400.000,00		6.335.481,69
Finanziamento agevolato			436.481,69		562.500,00			998.981,69
AZ. AGR. FLOCCO ASTERIO GIORGIO II								
Investimenti ammissibili	**30.000,00**						**30.000,00**	**15.000,00**
Contributo in conto capitale	7.500,00							7.500,00
Finanziamento agevolato	7.500,00							7.500,00
COLLEFRISIO S.R.L. (ex Plato)								
Investimenti ammissibili		**1.095.000,00**					**1.095.000,00**	**438.000,00**
Contributo in conto capitale		219.000,00						219.000,00
Finanziamento agevolato		219.000,00						219.000,00
AZ. AGR. MICHELE MARMO								
Investimenti ammissibili			**517.156,00**				**517.156,00**	**258.578,00**
Contributo in conto capitale			129.289,00					129.289,00
Finanziamento agevolato			129.289,00					129.289,00
NICOLA LOSITO								
Investimenti ammissibili	**107.868,00**						**107.868,00**	**53.934,00**
Contributo in conto capitale	26.967,00							26.967,00
Finanziamento agevolato	26.967,00							26.967,00

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.						Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	5A		
		40%	50%	100%	75%			
TERRA DEI RE								
Investimenti ammissibili			**236.800,00**				**236.800,00**	**118.400,00**
Contributo in conto capitale			59.200,00					59.200,00
Finanziamento agevolato			59.200,00					59.200,00
AZIENDA AGRICOLA BISCEGLIA								
Investimenti ammissibili			**1.092.908,00**				**1.092.908,00**	**546.454,00**
Contributo in conto capitale			273.227,00					273.227,00
Finanziamento agevolato			273.227,00					273.227,00
MONTEVINI S.R.L.								
Investimenti ammissibili		**2.743.586,94**					**2.743.586,94**	**1.371.793,47**
Contributo in conto capitale			685.896,74					685.896,74
Finanziamento agevolato			685.896,74					685.896,74
Totale investimenti ammissibili	**3.751.659,19**	**9.287.411,67**	**18.752.200,10**	**2.936.500,00**	**1.500.000,00**	**2.400.000,00**	**38.627.770,96**	
Totale agevolazioni	**1.875.804,59**	**3.714.964,67**	**9.376.100,05**	**2.936.500,00**	**1.125.000,00**	**2.400.000,00**		**21.428.369,32**
Totale contributo in conto capitale	937.902,30	1.857.482,33	4.688.050,03	2.936.500,00	562.500,00	2.400.000,00		13.382.434,66
Totale finanziamento agevolato	937.902,30	1.857.482,33	4.688.050,03	-	562.500,00	-		8.045.934,66

08A02012

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 marzo 2008.

Accertamento del periodo di irregolare o mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 3048 del 19 febbraio 2008 dell'ufficio provinciale di Salerno, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio suddetto, nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 febbraio 2008, ognuno dalle ore 10,45 alle ore 11,05;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio suddetto, è da attribuirsi alla partecipazione da parte del personale alle assemblee, tenutesi nei giorni e nelle ore su indicati, indette dalle OO.SS., causando un irregolare funzionamento di pubblico servizio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il garante del contribuente che, con nota n. 379 del 5 marzo 2008, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno, nei seguenti giorni:

11 febbraio 2008 dalle ore 10,45 alle ore 11,05;

12 febbraio 2008 dalle ore 10,45 alle ore 11,05;

13 febbraio 2008 dalle ore 10,45 alle ore 11,05;

14 febbraio 2008 dalle ore 10,45 alle ore 11,05;

15 febbraio 2008 dalle ore 10,45 alle ore 11,05.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 marzo 2008

Il direttore regionale f.f.: FIORILLO

08A01865

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 marzo 2008.

Riclassificazione del medicinale «Tridelta» (Colecalciferolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 10 febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Ceccarelli Farmaceutici S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tridelta»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione 3 fiale da 200.000 U.I.;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 12/13 febbraio 2008;

Vista la deliberazione n. 5 del 21 febbraio 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIDELTA (Colecalciferolo) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

200.000 UI soluzione orale ed iniettabile 3 fiale 2 ml;

numero A.I.C. 005124021 (in base 10), 04WCXP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 2,12 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3,50 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRIDELTA (Colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A01986

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 8 marzo 2008, n. **557/PAS.945.XV.H.MASS (53).**

Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S. e declassificati.

Ai Prefetti della Repubblica

Ai Questori della Repubblica

Al Commissario del Governo per la provincia di Trento

Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Agenzia delle dogane

Con circolari n. 557/PAS.12664.XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005 e 557/PAS.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, è stato richiamato il principio di corretta etichettatura degli artifizi pirotecnici di qualsiasi tipo, a mente delle normative vigenti in materia di prodotti destinati al consumo.

A tale proposito, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6235/07 del 27 novembre 2007, ha confermato l'impostazione generale dell'amministrazione con annullamento conseguente di una difforme decisione sospensiva del T.A.R. Lombardia, affermando che: «l'obbligo di etichettatura dei prodotti pirotecnici è sancito, oltre che da specifiche disposizioni comunitarie, dalle norme nazionali generali in materia di tutela della pubblica sicurezza e del consumatore».

In tal senso il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente sul piano cautelare «l'esigenza di tutela dell'incolumità individuale e collettiva» che questa amministrazione ha inteso perseguire con le richiamate circolari.

Tanto premesso, anche tenuto conto dei principi sanciti dalla direttiva comunitaria 2007/23/CE di armonizzazione delle normative sui pirotecnici, si deve, altresì, rammentare che già sulla base della normativa vigente è obbligatoria una completa e puntuale etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo (compresi quelli cosiddetti declassificati, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, specifico oggetto della pronunzia del Consiglio di Stato) la quale, oltre ad essere ben leggibile, deve necessariamente riportare, tra gli elementi indispensabili ai sensi sia della normativa sulla sicurezza generale dei prodotti sia del T.U.L.P.S., complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso ed il peso netto della massa dei materiali attivi.

A ciò si aggiunga che la corretta etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo corrisponde anche ai cogenti principi fissati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, tenendo conto delle manipolazioni che, dalla produzione al consumo finale, sono subite dai prodotti stessi in ragione della sicurezza di stoccaggio, trasporto ed impiego.

Ove, tuttavia, sul mercato, in conseguenza delle sopra richiamate vicende, fossero ancora presenti prodotti regolarmente declassificati ed immessi in circolazione con un'etichetta che non ricomprenda il peso netto della massa attiva, tale indicazione - al pari di ogni altra che il costruttore/importatore dovesse apporre per integrare conseguentemente le istruzioni per un uso sicuro e per adempiere alle altre normative in vigore - potrà essere aggiunta, per il solo anno in corso e limitatamente al solo smaltimento delle scorte presenti in magazzino, con etichette adesive chiare e leggibili poste sull'unità minima di vendita dei prodotti stessi.

È, dunque, da escludersi tassativamente la produzione, l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici privi delle informazioni necessarie per la sicurezza del consumatore e per la tracciabilità degli stessi.

In tale senso, i signori prefetti, ove non abbiano già in passato provveduto, sono pregati di integrare conseguentemente con puntuali prescrizioni le licenze di produzione, importazione, deposito, vendita e trasporto di materiali pirotecnici di IV e V categoria.

Ancor più attenta vigilanza dovrà essere esercitata, anche sollecitando la collaborazione delle categoria di operatori costituenti la filiera commerciale dei pirotecnici, per quei prodotti «declassificati» la cui importazione o trasferimento comunitario non sono attualmente assoggettati ad autorizzazioni di polizia, a mente delle sopra richiamate disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 1973.

Roma, 8 marzo 2008

Il capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
MANGANELLI

08A01950

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 19 febbraio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Arkell D. Weygandt, Console Generale degli Stati Uniti d'America in Milano».

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 14 febbraio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Massimo Casarin, Console onorario del Regno di Svezia in Venezia».

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 19 febbraio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Patrick Truhn, Console Generale degli Stati Uniti d'America in Napoli».

08A01816

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato di rettifica dell'estratto relativo al decreto 12 febbraio 2008, riguardante l'autorizzazione all'organismo Ente certificazione macchine S.r.l., in Savignano s/P, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE.

Nell'estratto relativo al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 2008, alla pag. 13, prima colonna, il punto 15. Ponti elevatori per veicoli, deve intendersi sostituito con il seguente punto: 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

08A01871

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area antistante il «Palazzo del Mago» nel comune di Botticino

LA GIUNTA

(Omissis);

Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte terza, Titolo I capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area in comune di Botticino antistante il «Palazzo del Mago», in quanto l'area risulta già compresa nel brolo individuato nel catasto napoleonico e la sua tutela è da considerarsi irrinunciabile per la piena intelleggibilità storica del Palazzo del Mago, nonché per la salvaguardia della percepibilità del suddetto bene storico dai percorsi pubblici esistenti e in progetto, con particolare riferimento al mantenimento di un cannocchiale ottico che realizzi una pausa di godibilità per la vista del «Palazzo del Mago» lungo il proseguimento della via De Gasperi.

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area, restituito graficamente nell'Allegato A) - «Individuazione cartografica e descrizione del perimetro» che costituisce parte integrante della presente deliberazione, quello di seguito specificato: partendo da Ovest, dal punto di incontro della strada vicinale Stradella con la via Sott'Acqua, procedendo in senso antiorario verso sud lungo la linea di confine tra la via Sotto Acqua (esclusa) e i mapp. 18-20-24, foglio 24, procedendo a Sud lungo il confine dei mapp. 24, foglio 24 e 389 foglio 25, compresi, risalendo verso Nord lungo il confine Est dei mapp. 389, 388, 386 foglio 25 e 192 foglio 25, fino al punto di incontro con la linea che delimita a Sud il mapp. 441, foglio 25. Da qui, lungo la suddetta linea in direzione Est fino ad incontrare il limite dei mapp. 238 e (239), foglio 25 su via De Gasperi, per continuare sul lato Est in direzione Nord con una retta immaginaria che congiunge quest'ultimo punto con il punto di incontro tra la strada vicinale Stradella e il limite Ovest del mapp. 53, foglio 25, per chiudersi quindi a Nord seguendo il tracciato della strada vicinale Stradella, lato meridionale, fino a ricongiungersi al punto di incontro con la via Sott'Acqua.

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai seguenti criteri di gestione che costituiscono la disciplina di tutela di cui al comma 2, dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004:

salvaguardare la percepibilità del Palazzo del Mago dalla viabilità e dai percorsi pubblici presenti anche tramite un attento controllo di eventuali arredi stradali e cartelli segnaletici o informativi;

salvaguardare le aree libere da edificazione che permettono la visibilità del Palazzo stesso dall'area a verde di nuova costituzione lungo il Rio Rino evitando l'inserimento di essenze arboree o di manufatti di qualsiasi natura che possano comprometterne la percezione;

salvaguardare l'integrità del sistema Palazzo, giardini e muro di recinzione garantendone un adeguato spazio di rispetto;

assicurare che le trasformazioni degli edifici e di manufatti all'intorno perseguano scelte cromatiche, materiche e morfo-tipologiche coerenti con la tutela paesaggistica del bene culturale soprammenzionato e i caratteri propri del contesto. Sono comunque da evitare sopraelevazioni degli edifici;

salvaguardare la percepibilità della parrocchiale di Mattina dalla via De Gasperi e dalle aree verdi pubbliche lungo il Rio Rino;

tutelare le aree e gli elementi verdi esistenti.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 dcl decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Botticino, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004.

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DELL'AREA ANTISTANTE IL PALAZZO DEL MAGO IN COMUNE DI BOTTICINO

Ambito oggetto della dichiarazione

08A01848

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-070) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 3 2 2 *

€ 1,00